

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XLVIII
n. 11

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPER-
TURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUAN-
TIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE
ALLE LEGGI APPROVATE DAL PARLAMENTO
NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2004

*(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

—————
Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 2004
—————

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

N.42/CONTR./R.Q./04

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente	dott.	Francesco	STADERINI
Presidenti di sezione:	dott.	Danilo	DELFINI
	dott.	Fulvio	BALSAMO
	dott.	Giuseppe S.	LAROSA
	dott.	Massimo	VARI
Consiglieri:	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Laura	DI CARO
	dott.	Luigi	MAZZILLO
	dott.	Giuseppe M.	BELLISARIO
	dott.	Paolo	NERI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Claudio	IAFOLLA
	dott.	Gaetano	D'AURIA
	dott.	Ermanno	GRANELLI
	dott.	Filippo	VERSO
	dott.	Mario	D'AMICO
	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Fabio	VIOLA
	dott.	Mario	NISPI LANDI
	dott.	Giovanni	MARROCCO
dott.	Giorgio	CANCELLIERI	

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2004, il relatore dott. Paolo NERI

ha deliberato la seguente

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2004

1. Profili generali e quantitativi.

1.1 I dati quantitativi della produzione legislativa del secondo quadrimestre del corrente anno, come già quelli del primo, confermano sia la recente tendenza ad una stabilizzazione della produzione legislativa su livelli superiori a quelli del periodo iniziale della legislatura, sia la notevole incidenza dei provvedimenti d'urgenza rispetto al totale della normazione primaria.

Le leggi pubblicate assommano a 54, a fronte rispettivamente di 53, 54 e 19 (in coincidenza con il passaggio di legislatura) nei corrispondenti periodi del triennio precedente: circa il 40% del totale (21 leggi) provvedono alla ratifica di trattati internazionali e 16 – pari a poco meno di un terzo del totale - alla conversione di decreti-legge. Le leggi di iniziativa parlamentare sono state pari complessivamente a 14.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 53 schede allegate, le leggi che hanno dichiarate conseguenze in termini di oneri ammontano complessivamente a 31, di cui 13 di ratifica di trattati internazionali e 9 di conversione di decreti-legge; di esse, 5 derivano da iniziativa parlamentare.

La cospicua presenza di provvedimenti di urgenza, per lo più di rilievo finanziario superiore alla media, ha contribuito anche nel quadrimestre in esame a determinare una quota significativa di disposizioni introdotte in sede parlamentare senza essere provviste di relazione tecnica, e di modifiche ai testi originari che hanno inciso sulla utilizzabilità delle relazioni tecniche di supporto ai testi stessi.

La complessiva incidenza finanziaria della legislazione del quadrimestre è pari, nell'arco del bilancio triennale 2004-2006, che si estende anche al precedente esercizio 2003 per effetto dell'origine nell'esercizio stesso di una piccola quota di oneri, a circa 3.281 milioni di euro.

Pur tenuto conto della modesta significatività dei confronti operati su base quadrimestrale (i più significativi confronti su base annua trovano collocazione nel capitolo relativo alla legislazione di spesa contenuto nella relazione della Corte sul

rendiconto generale dello Stato), l'importo sopra indicato si colloca ad un livello inferiore a quello medio degli ultimi cinque anni, anche se notevolmente superiore a quello del corrispondente periodo del 2003 (2.291 milioni di euro).

La ripartizione tra i singoli esercizi dell'importo in questione è la seguente: circa 1.874 milioni di euro afferiscono al 2004, circa 671 al 2005 e circa 700 al 2006; al precedente esercizio 2003 sono imputati oneri per poco più di 36 milioni di euro, in dipendenza dello slittamento di copertura relativo a spese corrispondenti ad obblighi internazionali recate dalla legge n. 155 del 17 giugno (art.11-bis comma 5 della legge di contabilità).

Dalla ripartizione testé indicata, risulta anche che - in armonia con una tendenza che va consolidandosi - la maggior parte degli oneri riguarda il primo anno del triennio di riferimento (2004) e che pertanto si verifica soltanto in misura limitata quel fenomeno di irrigidimento dei bilanci dei due esercizi successivi al primo - i cui saldi sono definiti soltanto a livello sostanzialmente programmatico - ripetutamente posto in evidenza in periodi precedenti.

Per quanto riguarda gli esercizi successivi ai tre compresi nel bilancio pluriennale, ciò è confermato dall'andamento delle spese pluriennali, categoria in cui si registra la presenza di tre soli limiti d'impegno quindicennali per complessivi 8,8 milioni di euro, valore estremamente ridotto rispetto alla media dei corrispondenti periodi dei precedenti esercizi.

La quota di spese permanenti - pari a circa 579 milioni annui - è invece, come già nel primo quadrimestre, piuttosto elevata, specie in rapporto all'andamento dell'esercizio 2003, nel quale furono complessivamente approvate spese permanenti per soli 229 milioni.

Circa l'80% delle spese appartenenti a questa tipologia (469 milioni) è recato dalla legge n. 226 del 23 agosto ("Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, ecc."), ed in particolare dalle modifiche di organico che hanno determinato la diminuzione dei volontari in ferma prefissata e l'aumento di quelli in servizio permanente, nonché dalla sostituzione degli ultimi militari di leva del Corpo delle Capitanerie di porto con un pari numero di volontari.

Tuttavia, secondo il piano finanziario allegato alla legge, l'onere annuo sopra indicato dovrebbe ridursi in misura via via più consistente a partire dall'esercizio 2010, fino a quasi dimezzarsi nell'esercizio 2021: la coerenza della effettiva evoluzione degli oneri rispetto al piano finanziario è demandata a determinazioni annuali del Ministero della difesa di concerto con quelli dell'economia e della funzione pubblica.

Ulteriori oneri permanenti di un certo rilievo sono poi contenuti nella legge n. 138 del 26 maggio, di conversione del D.L. n. 81 del 29 marzo, recante interventi per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (45 milioni circa) e nelle leggi istitutive delle nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani (leggi n. 146, 147 e 148 tutte dell'11 giugno) per complessivi 48 milioni circa.

In tema di spese permanenti – che presentano caratteri di forte rigidità, in quanto pressoché interamente collegate a posizioni di diritto soggettivo –, si ricorda che la Corte ha da un lato costantemente richiamato l'attenzione sull'opportunità dell'introduzione dell'obbligo di una motivata valutazione di compatibilità, sia pure di larga massima, e ha dall'altro suggerito che le tabelle A e B allegate alla legge finanziaria indichino quali accantonamenti possano essere utilizzati per questa tipologia di spesa.

Dall'insieme degli oneri temporanei e permanenti deriva il seguente quadro complessivo delle spese autorizzate dalla legislazione del secondo quadrimestre del 2004 sia per gli esercizi compresi nel bilancio triennale 2004–2006 e precedenti, sia per quelli successivi (i dati sono espressi in migliaia di euro):

Esercizio	Onere complessivo	di cui			
		Spese correnti	%	Spese d'investimento	%
2003	36.200	36.200	100,00	--	--
2004	1.873.667	1.506.242	80,39	367.425	19,60
2005	671.612	587.092	87,42	84.520	12,58
2006	699.865	619.560	88,52	80.355	11,48
2007/19	587.872	579.072	98,50	8.800	1,50
2020	579.857	579.072	99,86	785	0,14
dal 2021	579.072	579.072	100,00	--	--

Riguardo la significatività dell'andamento della spesa d'investimento, ma anche più in generale quella degli oneri recati dalle leggi di spesa, si ricorda peraltro che, a partire dalla riforma della struttura della legge finanziaria (legge n. 208/1999), quest'ultima contiene anche misure di natura espansiva sia sul versante degli oneri correnti che su quello della spesa d'investimento, misure che in passato trovavano collocazione nell'ordinaria legislazione di spesa: si è di conseguenza registrata una progressiva riduzione dell'entità delle risorse allocate nel fondo speciale di parte corrente ed in quello di parte capitale.

Tutti gli importi che precedono sono calcolati sulla base delle espresse indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi. La loro attendibilità è peraltro condizionata, come risulta dalle pagine che seguono, dalla congruità delle quantificazioni effettuate, anche se in misura di gran lunga inferiore rispetto al periodo anteriore all'entrata in vigore delle nuove regole poste dalle legge n. 246/2002, per effetto in particolare della misura di carattere preventivo secondo cui ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

L'obbligo di indicare espressamente le autorizzazioni di spesa connesse alle singole disposizioni onerose — che persegue il duplice obiettivo di una maggiore trasparenza delle decisioni di spesa e di una più agevole identificazione delle cause di eventuali eccedenze — è stato generalmente rispettato nella legislazione del quadrimestre. L'unica eccezione di rilievo è costituita dalla legge n. 226 del 23 agosto, già citata, in cui gli oneri derivanti dalle varie disposizioni relative alla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e alla disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata trovano soltanto una copertura complessiva, come risulta anche dall'uso della tradizionale (ante legge 246/02) locuzione “per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa ...”.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle varie modalità di copertura, a differenza del quadrimestre precedente l'incidenza degli oneri coperti a carico degli accantonamenti dei fondi speciali è decisamente preponderante.

Dall'allegata tav. n. 3, risulta che questa modalità di copertura — la più aderente alla programmazione della spesa operata in sede di manovra di bilancio, semprechè l'utilizzazione degli accantonamenti non sia difforme dalla loro originaria finalizzazione — ha interessato oltre il 62% del totale degli oneri. Questo dato va però corretto in aumento, in quanto gli stanziamenti per la prosecuzione delle missioni militari all'estero (legge n. 207 del 30 luglio, di conversione del DL n. 160 del 24 giugno, e legge n. 208, anch'essa del 30 luglio) sono soltanto formalmente coperti attraverso la riduzione della precedente autorizzazione di spesa recata dall'art. 3 comma 8 della legge finanziaria per il 2004. Questa autorizzazione di spesa è infatti relativa alla costituzione di un fondo di riserva specificamente destinato alle spese per missioni militari all'estero e alimentato con risorse allocate nel fondo speciale di parte corrente.

Si tratta in sostanza di una mera interposizione contabile, astraendo dalla quale l'incidenza delle coperture a carico dei fondi speciali supera l'80% del totale.

2. Osservazioni su singole leggi.

2.1 Legge n. 128 del 21 maggio, di conversione del DL n. 72 del 22 marzo, recante "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo".

La legge prevede (art. 4 comma 5) uno stanziamento di 72 milioni di euro nel triennio per interventi in conto capitale "nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport", interventi la cui identificazione viene peraltro rinviata ad un successivo decreto ministeriale, senza che la relazione tecnica offra alcun supporto a sostegno della quantificazione effettuata.

La legge prevede inoltre la corresponsione di due contributi ad altrettanti enti del settore per complessivi 8,45 milioni di euro, sempre nel triennio.

Al riguardo, pur trattandosi di tetti di spesa imputati all'accantonamento del fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero per i beni e le attività culturali in conformità all'originaria destinazione, sotto il profilo della copertura si osserva che la

effettiva natura di investimento degli interventi, in assenza, come si è detto, di qualunque indicazione al riguardo nel testo legislativo e nella relazione tecnica, è supportata soltanto da dichiarazioni in tal senso rese in Commissione dal rappresentante del Governo.

In sede di conversione, è stato poi aggiunto (art. 4 comma 5bis) un contributo di natura corrente, più limitato sotto il profilo finanziario (450 mila euro), per le celebrazioni del cinquantenario della conquista del K2.

A parte la consueta mancanza di elementi atti a valutare destinazione e congruità del contributo, non vi sono osservazioni da formulare sotto il profilo della copertura, in quanto la spesa è imputata al fondo speciale di parte corrente, sia pur utilizzando in difformità dalla destinazione originaria un accantonamento relativo al Ministero dell'economia. Peraltro, trattandosi di norma non contenuta nell'originario decreto legge, ma aggiunta in sede di conversione, si è al di fuori del divieto posto dall'art. 11-bis comma 4 della legge di contabilità.

Vanno invece evidenziate, con riferimento all'art. 81 quarto comma Cost., la mancata quantificazione nel testo legislativo e la mancata copertura degli oneri conseguenti all'inclusione delle cooperative tra le società sportive dilettantistiche (art. 4 comma 6-bis aggiunto in sede di conversione), con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari delle connesse agevolazioni fiscali.

Su richiesta della Commissione bilancio Senato, il Ministero dell'economia ha fornito una quantificazione della minore entrata (0,25 milioni di euro nel 2004, 1,09 milioni nel 2005 e 0,83 milioni nel 2006) e la Commissione ha formulato un parere contrario sulla disposizione, richiamando peraltro l'ammontare non significativo della perdita di gettito, parere disatteso in sede di approvazione finale.

2.2 Legge n. 139 del 28 maggio, di conversione del D.L. n. 79 del 29 marzo, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe".

La legge prevede, tra l'altro, due limiti di impegno per la progettazione e la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle dighe fuori esercizio che costituiscono una condizione di rischio per le popolazioni a valle.

La relazione tecnica precisa che la previsione di spesa è stata effettuata sulla base di 18 dighe fuori esercizio, ma non esclude che a seguito della ricognizione prevista dalla legge possano essere individuate altre dighe da mettere in sicurezza. Non può pertanto escludersi che si rendano necessari, per soddisfare il precetto legislativo, ulteriori stanziamenti che richiederebbero un'apposita copertura, in quanto lo stanziamento recato dalla norma in esame è formulato come limite massimo di spesa.

A quest'ultimo proposito, si rileva che la quantificazione — sempre relativamente alle 18 dighe prese a base dalla relazione tecnica — è stata operata tenendo conto dei costi sostenuti nel recente passato per analoghi interventi di messa in sicurezza: sembra pertanto che sarebbe stato più prudente indicare una previsione di oneri, anziché un tetto di spesa, apponendo alla previsione stessa la clausola di salvaguardia prevista dalla legge n. 246/02.

La copertura dell'onere in esame è effettuata mediante riduzione di una precedente autorizzazione di spesa (art. 13 legge n. 166/02), ma, come di consueto, senza che nella relazione tecnica venga effettuata una ricognizione di eventuali prenotazioni sulle risorse su cui si opera la riduzione e che venga comunque fornita una trasparente dimostrazione che le disponibilità residue sono sufficienti a far fronte a tutti gli oneri autorizzati dalla norma incisa.

Nel corso del procedimento di conversione è stato poi istituito (art. 5-ter) presso il Ministero dell'economia un fondo — con una dotazione di 100 milioni di euro — per realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato.

Nonostante il rilievo finanziario dello stanziamento, nessun elemento è stato fornito sulle esigenze da soddisfare e sulla concreta destinazione delle risorse, con conseguente incertezza circa il rapporto tra gli obiettivi da realizzare e la dotazione del fondo.

2.3 Legge n. 143 del 4 giugno, di conversione del DL n. 97 del 7 aprile, recante "Disposizioni per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico, nonché in materia di esami di Stato e di università".

La legge in oggetto contiene un'unica espressa previsione di spesa, relativa ai modesti oneri di carattere permanente (10.000 euro annui a regime) recati dall'art. 4-bis (inquadramenti di professori associati idonei), sulla cui quantificazione non si ha nulla da osservare.

La relativa copertura è effettuata a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università, al cui rifinanziamento provvede la tab. C della legge finanziaria.

Al riguardo, si osserva che l'utilizzazione della tab. C a copertura di oneri permanenti di totale rigidità, come le spese di personale, si pone in contrasto con la ragion d'essere stessa della tab. C, costituita dalla modulabilità degli stanziamenti in essa allocati.

Il parere contrario sulla norma formulato dalla Commissione bilancio del Senato sulla base del principio sopra indicato è stato tuttavia temperato dalla considerazione della modestissima entità della spesa.

La legge contiene anche un nuovo esempio di disposizione onerosa (art. 1-bis, relativo ad un piano pluriennale di nomine di insegnanti) i cui effetti sono procrastinati ad un tempo successivo al reperimento delle relative risorse da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

Al riguardo, si osserva che il ripetersi di leggi di riforma che rinviando la loro attuazione a finanziamenti successivi merita un'attenta riflessione, anche perché si ingenerano in tal modo affidamenti senza che sussistano elementi certi circa la loro realizzazione.

Si segnala da ultimo che, sia pur tenuto conto delle dichiarazioni del Governo in Commissione bilancio Senato, secondo cui si tratterebbe di figure professionali che andrebbero comunque sostituite sulla base della legislazione vigente, non appare del tutto chiaro se la proroga dell'utilizzazione di personale disposta dall'art. 3-quater non determini effettivamente alcun nuovo onere.

2.4 Leggi n. 146, 147 e 148 dell'11 giugno, relative all'istituzione delle nuove province di Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Le tre leggi in oggetto, tutte di iniziativa parlamentare ma corredate ciascuna, su richiesta delle Commissioni bilancio, di tre successive relazioni tecniche, prevedono alcuni oneri che la relazione tecnica qualifica come necessari — relativi sia alla costituzione e al funzionamento dell'ufficio del commissario cui è affidato il compito di curare tutti gli adempimenti necessari alla costituzione degli organi di governo del nuovo ente, sia allo svolgimento delle elezioni — e altri oneri qualificati come eventuali, che derivano dall'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato.

La congruità della quantificazione di alcuni di questi oneri — argomento su cui si svolto un articolato dibattito nelle Commissioni bilancio — desta alcune perplessità.

In primo luogo l'attività del commissario investe un arco temporale maggiore di quello oggetto del finanziamento e della relativa copertura, come risulta anche dalla relazione tecnica aggiuntiva depositata nel corso dell'esame in Commissione bilancio Senato. Il presupposto di una "soppressione" di tale attività al termine del periodo oggetto di copertura finanziaria, presupposto a base del parere non ostativo espresso dalla Commissione, non appare al riguardo persuasivo.

In secondo luogo, le risorse destinate all'istituzione di uffici periferici dell'amministrazione statale sono sufficienti soltanto per una parte di essi. Pur considerata la non obbligatorietà dell'istituzione degli uffici provinciali ai sensi dell'art. 21 comma 3 lettera f) del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non possono non richiamarsi sia l'esperienza della "proliferazione di uffici statali" sul territorio delle nuove province, segnalata anche dai rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome nell'audizione alla Camera del 24 luglio 2003, sia i finanziamenti aggiuntivi alle province istituite nel 1992 recati dalla legge n. 284/95 per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno.

Inoltre, la frammentazione dei capoluoghi delle nuove province potrebbe comportare ulteriori oneri.

Sembra infine del tutto teorica la possibilità che le risorse erariali destinate alle esigenze finanziarie delle nuove province trovino esatta compensazione nei minori

trasferimenti alle province madri: si è fatto a tale riguardo riferimento al supplemento di risorse assegnate con la legge finanziaria per il 1997 alle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli in seguito all'istituzione di nuove province su parti del loro territorio.

Conclusivamente, pur tenuto conto della natura di tetto di spesa degli stanziamenti delle leggi in esame, sulla base di dati di ragionevolezza e di esperienza non vi è certezza che il meccanismo avviato con le leggi stesse non richieda, per il suo funzionamento a regime, il conferimento di ulteriori risorse.

2.5 Legge n. 164 del 2 luglio, di conversione del DL n. 113 del 3 maggio, recante "Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare".

Le due disposizioni di spesa recate dalla legge in oggetto, destinate a vari interventi per la città di Parma, trovano entrambe copertura attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa di parte capitale.

Come segnalato in circostanze analoghe, mancano anche nella fattispecie in esame sia indicazioni circa programmi ed interventi che debbono essere modificati per effetto della riduzione degli stanziamenti incisi, sia informazioni sulle opere programmate che consentano di valutare se le risorse stanziare siano congrue ai fini della totale realizzazione delle opere stesse, in modo da poter ragionevolmente escludere la necessità di ulteriori finanziamenti per il loro completamento, specie se, come spesso avviene, una realizzazione parziale non comporti benefici proporzionali alle risorse impiegate.

In sede di conversione del decreto, è stata aggiunta una disposizione (art. 1 comma 1 bis) che consente al Comune di Parma e ai comuni capoluogo delle province limitrofe, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di realizzare un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati.

Nessuna notizia è peraltro fornita sulle modalità di realizzazione di questo programma rispettando la prescritta assenza di oneri per la finanza pubblica.

2.6 Legge n. 186 del 27 luglio, di conversione del DL n. 136 del 28 maggio, recante "Disposizioni per garantire la funzionalità di taluni settori della P.A. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse".

L'art. 2 della legge di conversione contiene una serie di deleghe per la riforma dell'organizzazione del Governo, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Biennale di Venezia e della Triennale di Milano, delle strutture del Ministero della difesa e degli organi collegiali della scuola, nonché per il riassetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di teatro, musica, sport, proprietà letteraria, parità e pari opportunità tra uomo e donna.

Per tutte le deleghe è prevista, quale criterio direttivo, la clausola di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

La clausola di neutralità finanziaria, come più volte rilevato dalla Corte, presuppone non soltanto l'assenza, nei principi direttivi della delega, di norme potenzialmente produttive di oneri — condizione rispettata nel caso in esame —, ma soprattutto la necessità di una dimostrazione analitica che le norme delegate, nel loro insieme, non comportino oneri aggiuntivi.

L'obbligo di presentazione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi, sancito dall'art. 3 della legge n. 208 del 1999, consente certamente un maggior controllo, ma appare comunque necessario prevedere l'automatica attivazione di un monitoraggio degli effetti finanziari delle norme delegate: ciò vale in particolare nei casi in cui si verte nelle materie di personale e di organizzazione o comunque in quelle in cui l'elemento previsionale è preponderante e dalla normazione delegata scaturiscono diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente.

A tale proposito, si ritiene anche che l'obbligo di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di spesa di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 11-ter della legge 468/78, come introdotti dalla legge n. 246/02, nonostante non sia espressamente esteso ai complessi normativi dichiarati finanziariamente neutri, non possa che riguardare anche questi ultimi per una effettiva e completa realizzazione delle finalità della norma.

In relazione all'evolversi dei processi di formazione delle norme di spesa, la Corte ripropone ancora una volta la necessità dell'estensione ai decreti delegati dei referti

quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, per evitare la perdita di significatività dei referti stessi ed il conseguente affievolimento sia delle garanzie poste a tutela degli equilibri della finanza pubblica, sia del controllo parlamentare.

Il testo del decreto-legge è stato profondamente modificato in sede di conversione con l'inserimento di nuove disposizioni e di clausole rilevanti sotto il profilo della ricaduta sulla finanza pubblica.

In particolare, l'art. 1 differisce di sei mesi la validità di alcune categorie di contratti di lavoro presso l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP, ponendo i relativi oneri finanziari a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti stessi e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 3) e per la finanza pubblica (comma 4 bis).

A parte l'incongruenza di quest'ultima disposizione con la precedente, si osserva che, ai sensi dell'art. 27 della legge di contabilità, sarebbe stata necessaria la quantificazione dell'onere nel testo legislativo e una più precisa individuazione nei bilanci degli enti, attraverso una relazione tecnica, delle disponibilità necessarie per fronteggiare gli oneri derivanti dalla norma.

Non soddisfa tale principio la mera dichiarazione del rappresentante del Governo (Comm. Bil. Senato, 7 luglio 2004) che gli enti hanno provveduto alla quantificazione e che sono presenti idonee disponibilità nei loro bilanci.

In sede di conversione è stato introdotto l'art. 1 bis, che dispone il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito, nella Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale di ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

Per la copertura dei relativi oneri, la cui quantificazione è basata su una articolata relazione tecnica, vengono utilizzati gli stanziamenti già a tal fine predisposti dall'art. 3 comma 155 della legge finanziaria per il 2004: non trattandosi pertanto di nuova spesa in senso tecnico, gli importi non sono stati ricompresi nei totali indicati nel precedente punto 1 e non è stata compilata la relativa scheda.

Opportunamente peraltro, trattandosi di spesa di personale, è stata inserita la

clausola di salvaguardia prevista dalla legge n. 246/02 secondo le modalità operative consuete: specifico monitoraggio della spesa anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11 – ter comma 7 della legge di contabilità e ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per far fronte ad eventuali eccedenze, con l'obbligo di trasmissione alle Camere dei relativi decreti.

Come già osservato dalla Corte, la soluzione adottata appare ragionevolmente in grado di garantire una trasparente emersione di eventuali eccedenze di spesa e la loro copertura, consentendo all'Amministrazione di adempiere subito alle proprie obbligazioni e di adottare al più tardi entro i termini per la predisposizione della legge finanziaria per l'anno successivo le misure necessarie (modifica della disciplina istituzionale o copertura delle maggiori occorrenze) per compensare gli effetti negativi delle eccedenze stesse.

Condizioni necessarie per l'applicabilità di tale soluzione sono però la presenza di spese obbligatorie e la loro riconducibilità all'elenco – allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia – dei capitoli per l'aumento delle cui dotazioni il Ministro è autorizzato al prelevamento dal fondo di riserva.

Pertanto, nei casi in cui non si sia in presenza di spese obbligatorie ai sensi delle norme di contabilità, il rispetto degli impegni assunti non può che essere successivo all'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della legge 468 o di quelli da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera i-quater della medesima legge: in tal senso è stata formulata l'unica clausola di salvaguardia della legislazione del quadrimestre che non riguarda spese obbligatorie (art. 16 comma 2 della legge n. 206 del 3 agosto, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo).

Le numerose altre disposizioni di carattere finanziario contenute nella legge – alcune delle quali prevedono clausole di invarianza finanziaria (art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 e art. 8-quater comma 3) o la clausola di salvaguardia a fronte dell'attribuzione di diritti soggettivi (art. 8 quater comma 5) – sono formulate nell'osservanza delle condizioni volte a garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost., poste a base del parere favorevole sul testo definitivo dalla Commissione bilancio della Camera.

Si osserva soltanto che, a rigore, la misura dell'indennità attribuita al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 3-quinques, coperta mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 476/98, avrebbe dovuto essere indicata nel testo legislativo e non rinviata a una successiva determinazione amministrativa.

2.7 Legge n. 191 del 30 luglio, di conversione del DL n. 168 del 12 luglio, recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica".

La verifica di un andamento dei conti pubblici meno favorevole del previsto ha indotto, alla fine del primo semestre dell'esercizio in corso, a predisporre una serie di interventi ai quali è assegnato il compito di assicurare un effetto di riduzione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche di dimensioni sufficienti ad evitare, per il 2004, il superamento della soglia del 3%, prospettando, secondo le stime governative, un effetto complessivo delle misure dell'ordine di 5,5 miliardi di euro — pari allo 0,4% del PIL — in termini di indebitamento netto.

La Corte ha già avuto occasione — in sede dell'audizione sul DPEF del 2 agosto u.s. — di esprimere il proprio avviso sulla realizzabilità piena degli effetti attesi.

Nel rinviare sia a questo documento, sia all'esame che sarà condotto a consuntivo sugli effetti di contenimento in concreto realizzati, anche sulla base del decreto ministeriale di attuazione emanato il 13 settembre, che indica le singole variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, si prendono qui in considerazione soltanto le disposizioni di spesa, tutte introdotte (art. 1 bis) in sede di conversione dell'originario decreto, che conteneva esclusivamente misure restrittive.

I nuovi oneri — tutti comunque limitati all'importo degli stanziamenti — sono connessi all'istituzione di due fondi da ripartire per spese rispettivamente di funzionamento e di investimento del Ministero della difesa per complessivi 857,5 milioni di euro e all'incremento delle dotazioni di alcuni fondi (Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, Fondo di solidarietà incentivi assicurativi, Fondo per la protezione civile) per complessivi 175 milioni.

La copertura di questi oneri è operata in parte (479 milioni) mediante utilizzazione, in difformità dalla destinazione originaria, dell'accantonamento del fondo

speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in parte (553,6 milioni) attraverso le maggiori entrate determinate dall'aumento dell'imposta sostitutiva sui mutui immobiliari e dall'incremento del moltiplicatore del valore degli immobili, escludendo in entrambi i casi le prime case, e dall'aumento dell'imposta di bollo (art. 1 bis, commi da 6 a 10).

Riguardo quest'ultima modalità di copertura, la relazione tecnica stima un incremento di gettito complessivo per il 2004 di oltre 900 milioni di euro, più che sufficienti pertanto a far fronte alla quota di oneri coperta con il gettito stesso.

Tuttavia, nel corso della discussione parlamentare sono sorte perplessità di fronte a discordanze di dati sull'ammontare dei mutui immobiliari erogati in totale, elemento questo che costituisce la base del calcolo per la parte più rilevante del gettito, e non si è giunti ad una soluzione univoca del problema.

Peraltro, anche nell'eventualità che il gettito complessivo derivante dalle maggiori entrate specificamente indicate a copertura dei nuovi oneri fosse inferiore agli oneri stessi nonostante l'elevata misura dell'acconto di cui al comma 9, la conseguenza sarebbe uno scostamento rispetto alla complessiva correzione degli andamenti di finanza pubblica perseguita dalla legge, correzione di importo di gran lunga superiore ai nuovi oneri.

2.8 Legge n. 193 del 28 luglio, "Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Italia, da Fiume e dalla Dalmazia e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia".

La copertura degli oneri recati dalla legge in oggetto è effettuata mediante utilizzazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

La finalizzazione dei fondi allocati nell'ambito del suddetto accantonamento risulta però, dalla documentazione fornita a corredo del disegno di legge finanziaria, limitata all'adempimento di obblighi internazionali, categoria in cui la spesa in esame non appare poter essere ricondotta: l'utilizzo di tali fondi per finalità difformi dall'adempimento di tali obblighi sembra pertanto ricadere nel divieto posto dall'art.

11-ter comma 1 lett a) della legge di contabilità.

In sede di discussione in Commissione bilancio la questione è stata tuttavia superata per effetto dell'assicurazione fornita dal Governo della sussistenza nell'accantonamento stesso di risorse sufficienti a garantire la copertura dei provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.

Va tuttavia rilevato che, a rigore, le risorse per la copertura dei provvedimenti legislativi in corso allocate nelle tab. A e B della legge finanziaria sono ripartite esclusivamente per ministeri senza l'indicazione delle specifiche finalizzazioni, circostanza questa che non consente l'individuazione in modo trasparente – con riferimento cioè al testo legislativo – di eventuali utilizzazioni “in difformità” degli accantonamenti.

Per completezza di trattazione dell'argomento, si richiama l'attenzione sul fatto che per carenza di risorse nell'accantonamento di cui trattasi, il finanziamento della proroga della Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare è stato limitato, secondo l'originaria programmazione, all'anno 2003, rimandando ad un provvedimento successivo la copertura dell'ulteriore proroga – deliberata nel giugno 2003 -per gli anni 2004 e 2005.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) idem, in relazione alla natura della spesa (corrente o di investimento);
- 5) 53 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE

F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE

F.to Francesco STADERINI

Depositato in segreteria il 5 novembre 2004

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, **5 NOV. 2004**

p. IL DIRIGENTE
F.to Angela Maria GIULIANI

TAVOLE ALLEGATE

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO-AGOSTO 2004**

N.	LEGGE n. a)	DATA	G.U. n.	DATA	CONV.D.L.n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
1	112	03/05/04	104 S.O.	05/05/04			Parl.
2	126	11/05/04	113	15/05/04	66/04		Gov.
3	128	21/05/04	119	22/05/04	72/04	1-2	Gov.
4	129	06/05/04	120	24/05/04			Parl.
5	130	28/04/04	121	25/05/04			Gov.
6	131	28/04/04	121	25/05/04			Gov.
7	132	28/04/04	121	25/05/04			Gov.
8	134	03/05/04	123	27/05/04		3	Gov.
9	135	03/05/04	124	28/05/04		4	Gov.
10	137	03/05/04	125 S.O.	29/05/04		5	Gov.
11	138	26/05/04	125	29/05/04	81/04	6-9	Gov.
12	139	28/05/04	125	29/05/04	79/04	10-13	Gov.
13	140	28/05/04	125	29/05/04	80/04	14	Gov.
14	141	28/05/04	125	29/05/04	82/04		Gov.
15	143	04/06/04	130	05/06/04	97/04	15	Gov.
16	145	11/06/04	136	12/06/04			Parl.
17	146	11/06/04	138	15/06/04		16-18	Parl.
18	147	11/06/04	138	15/06/04		19-21	Parl.
19	148	11/06/04	138	15/06/04		22-24	Parl.
20	155	17/06/04	147	25/06/04		25	Gov.
21	162	24/06/04	148	26/06/04	107/04		Gov.
22	164	02/07/04	154	03/07/04	113/04	26-27	Gov.
23	165	02/07/04	155	05/07/04			Gov.
24	166	05/07/04	156	06/07/04	119/04		Gov.
25	175	30/06/04	167	19/07/04		28	Gov.
26	177	30/06/04	168	20/07/04			Gov.
27	178	14/07/04	168	20/07/04			Gov.
28	181	30/06/04	170	22/07/04			Gov.
29	185	30/06/04	175	28/07/04			Gov.
30	186	27/07/04	175 S.O.	28/07/04	136/04	29-30	Gov.
31	187	30/06/04	177 S.O.	30/07/04		31	Gov.
32	189	20/07/04	178	31/07/04			Parl.
33	191	30/07/04	178	31/07/04	168/04	32-34	Gov.
34	192	28/07/04	180	03/08/04	144/04		Gov.
35	193	28/07/04	180	03/08/04		35-36	Gov.
36	196	19/07/04	182	05/08/04		37	Gov.
37	198	19/07/04	183	06/08/04		38	Gov.
38	201	19/07/04	186	10/08/04		39	Gov.
39	202	02/08/04	186	10/08/04	156/04		Gov.
40	203	03/08/04	186	10/08/04	159/04		Gov.
41	204	03/08/04	186	10/08/04	157/04	40	Gov.
42	205	02/08/04	187	11/08/04			Parl.
43	206	03/08/04	187	11/08/04		41	Parl.
44	207	30/07/04	188	12/08/04		42-43	Gov.
45	208	30/07/04	188	12/08/04		44-46	Parl.

N.	LEGGE n. a)	DATA	G.U. n.	DATA	CONV.D.L.n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
46	209	28/07/04	189	13/08/04			Gov.
47	210	02/08/04	189	13/08/04			Parl.
48	211	28/07/04	190	14/08/04			Gov.
49	212	27/07/04	192	17/08/04		47	Gov.
50	215	20/07/04	193	18/08/04		48	Gov.
51	216	27/07/04	194	19/08/04		49	Gov.
52	219	29/07/04	195 S.O.	20/08/04		50	Gov.
53	221	29/07/04	196	21/08/04		51	Gov.
54	226	23/08/04	204	31/08/04		52-53	Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE
NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2004**

Numero legge	2003	2004	2005	2006	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
128		35.450.000	20.000.000	25.000.000		
134		242.060	234.290	242.060		242.060
135		7.575	7.575	7.575		7.575
137		24.035	24.035	24.035		24.035
138		71.623.000	71.810.000	78.882.000		44.962.000
139		2.550.000	56.620.000	47.405.000	*	50.000
140		258.000	258.000	258.000		258.000
143			7.000	10.000		10.000
146		1.160.360	18.057.271	17.807.271		17.807.271
147		474.585	13.230.426	12.980.426		12.980.426
148		817.370	17.274.243	17.024.243		17.024.243
155	36.200.000					
164		20.000.000	6.450.000	6.450.000	**	
175		51.670	44.510	51.670		51.670
186		549.765	549.765	549.765		199.765
187		13.220	13.220	13.220		13.220
191		1.032.500.000				
193		6.200.000	6.200.000	6.200.000		
196		2.500.000	2.500.000			
198		22.795	22.795	22.795		22.795
201		6.770	6.770	6.770		6.770
204		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
206		64.100.000	12.480.000	12.900.000		12.900.000
207		310.474.889				
208		319.944.672	16.000	16.400		16.400
212		5.930	5.930	5.930		5.930
215		2.924.000	2.924.000	2.924.000		2.924.000
216		17.765		17.765		*17.765
219		11.500	11.500	11.500		11.500
221		68.310	78.250	79.200		79.200
226		169.119	441.286.874	469.475.604		469.475.604
Totale	36.200.000	1.873.667.390	671.612.454	699.865.229	0	579.072.464

* Vedi scheda n.10

** Vedi scheda n.26

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA MAGGIO AGOSTO 2004

	2003	2004	2005	2006	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:						
PARTE						
CORRENTE	36.200.000	625.747.829	587.079.524	619.350.464	1.868.377.817	56,94
C/ CAPITALE		42.500.000	75.005.930	70.199.765	187.705.695	5,72
TOTALE FONDI SPECIALI	36.200.000	668.247.829	662.085.454	689.550.229	2.056.083.512	62,66
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA		651.919.561	9.520.000	10.305.000	671.744.561	20,47
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE		553.500.000			553.500.000	16,87
ALTRE FORME DI COPERTURA			7.000	10.000	17.000	0,00
TOTALE	36.200.000	1.873.667.390	671.612.454	699.865.229	3.281.345.073	100,00

Tavola 4

**TIPOLOGIA DEGLI ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO AGOSTO 2004**

legge	2004		2005		2006	
	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale
128	450.000	35.000.000		20.000.000		25.000.000
134	242.060		234.290		242.060	
135	7.575		7.575		7.575	
137	24.035		24.035		24.035	
138	66.623.000	5.000.000	71.810.000		78.882.000	
139	50.000	2.500.000	50.000	56.570.000	50.000	47.405.000
140	258.000		258.000		258.000	
143			7.000		10.000	
146	1.160.360		18.057.271		17.807.271	
147	474.585		13.230.426		12.980.426	
148	817.370		17.274.243		17.024.243	
155	*					
164		20.000.000		6.450.000		6.450.000
175	51.670		44.510		51.670	
186	549.765		549.765		549.765	
187	13.220		13.220		13.220	
191	750.000.000	282.500.000				
193	6.200.000		6.200.000		6.200.000	
196	2.500.000		2.500.000			
198	22.795		22.795		22.795	
201	6.770		6.770		6.770	
204		1.500.000		1.500.000		1.500.000
206	64.100.000		12.480.000		12.900.000	
207	289.549.823	20.925.066				
208	319.944.672		16.000		16.400	
212	5.930		5.930		5.930	
215	2.924.000		2.924.000		2.924.000	
216	17.765				17.765	
219	11.500		11.500		11.500	
221	68.310		78.250		79.200	
226	169.119		441.286.874		469.475.604	
TOT.	1.506.242.324	367.425.066	587.092.454	84.520.000	619.560.229	80.355.000

* La legge n. 155 prevede oneri per 36,2 milioni di euro imputati all'esercizio 2003 (slittamento di copertura).

SCHEDE DI COPERTURA

SCHEMA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 21 maggio 2004, n. 128

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.72, recante interventi urgenti per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Articolo 4 comma 5

Oggetto della disposizione:

Interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport. Contributo straordinario a Cinecittà Holding S.p.a. e alla Fondazione centro sperimentale di cinematografia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

I	ANNO	2004	Importo € 35.000.000
II	ANNO	2005	Importo € 20.000.000
III	ANNO	2006	Importo € 25.000.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 21 maggio 2004, n. 128

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n.72, recante interventi urgenti per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

Articolo 4 comma 5-bis

Oggetto della disposizione:

Contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I ANNO 2004 Importo € 450.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 3 maggio 2004, n. 134

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 242.060
II	ANNO	2005	Importo € 234.290
III	ANNO	2006	Importo € 242.060

Onere a regime: € 242.060 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 3 maggio 2004, n. 135

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 7.575
II	ANNO	2005	Importo € 7.575
III	ANNO	2006	Importo € 7.575

Onere a regime: € 7.575 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 3 maggio 2004, n. 137

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 24.035
II	ANNO	2005	Importo € 24.035
III	ANNO	2006	Importo € 24.035

Onere a regime: € 24.035 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 maggio 2004, n. 138

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto nazionale di genetica molecolare.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della salute.

I ANNO 2004 Importo € 5.000.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 maggio 2004, n. 138

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:

Istituzione, presso il Ministero della salute, di due centri per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e il bioterrorismo; realizzazione di progetti di ricerca.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della salute.

I	ANNO	2004	Importo € 52.623.000
II	ANNO	2005	Importo € 44.543.000
III	ANNO	2006	Importo € 51.322.000

Onere a regime: € 38.602.000 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 maggio 2004, n. 138

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Articolo 2-bis comma 4

Oggetto della disposizione:

Programma di prevenzione dei tumori.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della salute.

I	ANNO	2004	Importo € 10.000.000
II	ANNO	2005	Importo € 20.975.000
III	ANNO	2006	Importo € 21.200.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 maggio 2004, n. 138

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Articolo 2-ter comma 3

Oggetto della disposizione:

Attività del centro nazionale e dei centri di riferimento interregionali per i trapianti.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della salute.

I	ANNO	2004	Importo € 4.000.000
II	ANNO	2005	Importo € 6.292.000
III	ANNO	2006	Importo € 6.360.000

Onere a regime: € 6.360.000 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 maggio 2004, n. 139

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

Articolo 2 comma 2

Oggetto della disposizione:

Progettazione e realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle dighe.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 13, della legge n. 166/2002 rifinanziata dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003.

I	ANNO 2005	Importo € 1.570.000
II	ANNO 2006	Importo € 2.355.000

Limite di impegno quindicennale di € 1.570.000 a decorrere dal 2005 e di € 785.000 a decorrere dal 2006.

Oneri successivi: € 2.355.000 dal 2007 al 2019 e € 785.000 nel 2020

CAP. PLURIEN.

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 maggio 2004, n. 139

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

Articolo 3 comma 2

Oggetto della disposizione:

Contributo annuale del Ministero dell'economia e finanze al Registro italiano dighe.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2004	Importo € 50.000
II	ANNO→	2005	Importo € 50.000
III	ANNO→	2006	Importo € 50.000

Onere a regime: € 50.000 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEMA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 maggio 2004, n. 140

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.

Articolo 6-bis comma 2

Oggetto della disposizione:

Istituzione di un Fondo per contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I	ANNO→	2004	Importo € 258.000
II	ANNO→	2005	Importo € 258.000
III	ANNO→	2006	Importo € 258.000

Onere a regime: € 258.000 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 4 giugno 2004, n. 143

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

Articolo 4-bis comma 2

Oggetto della disposizione:

Idoneità a professore associato.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Fondo per il finanziamento delle università statali, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della legge n. 537/1993, rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge n. 350/2003.

I	ANNO→	2005	Importo € 7.000
II	ANNO→	2006	Importo € 10.000

Onere a regime: € 10.000 annui a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 146
Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

Articolo 7 comma 1

Oggetto della disposizione:
Adempimenti, della giunta provinciale, connessi all'istituzione della nuova provincia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2004	Importo € 250.000
II	ANNO→	2005	Importo € 250.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 146
Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

Articolo 7 comma 2

Oggetto della disposizione:
Indicazioni sulla data delle prime elezioni nella provincia di Monza e della Brianza.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2004	Importo € 910.360
II	ANNO→	2005	Importo € 910.360
III	ANNO→	2006	Importo € 910.360

Onere a regime: € 910.360 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 146
Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

Articolo 7 comma 3

Oggetto della disposizione:
Provvedimenti per l'istituzione di uffici periferici dello Stato.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (€ 15.394.971)

Accantonamento relativo al Ministero della giustizia (€ 1.501.940)

I	ANNO→	2005	Importo € 16.896.911
II	ANNO→	2006	Importo € 16.896.911

Onere a regime: € 16.896.911 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEDA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 147
Istituzione della provincia di Fermo.

Articolo 8 comma 1

Oggetto della disposizione:
Adempimenti, della città di Ascoli Piceno, legati all'istituzione della nuova provincia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2004	Importo € 250.000
II	ANNO→	2005	Importo € 250.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 147
Istituzione della provincia di Fermo.

Articolo 8 comma 2

Oggetto della disposizione:
Elezioni degli organi elettivi della nuova provincia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2004	Importo € 224.585
II	ANNO→	2005	Importo € 224.585
III	ANNO→	2006	Importo € 224.585

Onere a regime: € 224.585 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEDA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 147
Istituzione della provincia di Fermo.

Articolo 8 comma 3

Oggetto della disposizione:
Istituzione, nella nuova provincia, di uffici periferici dello Stato.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (€ 12.455.841)

Accantonamento relativo al Ministero della giustizia (€ 300.000)

I	ANNO→	2005	Importo € 12.755.841
II	ANNO→	2006	Importo € 12.755.841

Onere a regime: € 12.755.841 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 148
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Articolo 7 comma 1

Oggetto della disposizione:
Adempimenti, delle città di Bari e di Foggia, legati all'istituzione della nuova provincia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2004	Importo € 250.000
II	ANNO→	2005	Importo € 250.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 148
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Articolo 7 comma 2

Oggetto della disposizione:
Elezioni degli organi elettivi della nuova provincia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO→	2004	Importo € 567.370
II	ANNO→	2005	Importo € 567.370
III	ANNO→	2006	Importo € 567.370

Onere a regime: € 567.370 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 11 giugno 2004, n. 148
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Articolo 7 comma 3

Oggetto della disposizione:
Istituzione, nella nuova provincia, di uffici periferici dello Stato.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (€ 16.156.873)

Accantonamento relativo al Ministero della giustizia (€ 300.000)

I	ANNO→	2005	Importo € 16.456.873
II	ANNO→	2006	Importo € 16.456.873

Onere a regime: € 16.456.873 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 17 giugno 2004, n. 155

Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto militare.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2003	Importo € 36.200.000
---	-------	------	----------------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 luglio 2004, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 1 comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi per adeguare le dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario della città di Parma nonché la sua riqualificazione urbana.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 13, della legge n. 166/2002 rifinanziata dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2003.

I	ANNO 2005	Importo € 6.450.000
II	ANNO 2006	Importo € 6.450.000

Limite di impegno quindicennale di € 6.450.000 a decorrere dal 2005.

Oneri successivi: € 6.450.000 dal 2007 al 2019

CAP. PLURIEN.

SCHEDA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 2 luglio 2004, n. 164

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 1-bis comma 1

Oggetto della disposizione:

Ulteriori interventi a favore del comune di Parma.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 49, della legge n. 448/1998.

I	ANNO→	2004	Importo € 20.000.000
---	-------	------	----------------------

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 giugno 2004, n. 175

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

Articolo 4 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2004	Importo € 51.670
II	ANNO→	2005	Importo € 44.510
III	ANNO→	2006	Importo € 51.670

Onere a regime: € 51.670 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 luglio 2004, n. 186

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

Articolo 8-quater comma 4

Oggetto della disposizione:

Amministrazione degli affari esteri.

Disposizioni in materia di aumenti per situazioni di famiglia di dipendenti all'estero

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2004	Importo € 199.765
II	ANNO→	2005	Importo € 199.765
III	ANNO→	2006	Importo € 199.765

Onere a regime: € 199.765 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 luglio 2004, n. 186

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

Articolo 8-octies comma 2

Oggetto della disposizione:

Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2004	Importo € 350.000
II	ANNO→	2005	Importo € 350.000
III	ANNO→	2006	Importo € 350.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 giugno 2004, n. 187

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2004	Importo € 13.220
II	ANNO→	2005	Importo € 13.220
III	ANNO→	2006	Importo € 13.220

Onere a regime: € 13.220 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Articolo 1 bis comma 2

Oggetto della disposizione:

Istituzione fondo per esigenze correnti di funzionamento servizi ministero difesa; esigenze infrastrutturali e di investimento per Forze armate; incrementi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni; incremento del fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi.

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

I ANNO→ 2004 Importo € 282.500.000

CAP.TEMP.

SCHEDA N. 33

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Articolo 1 bis commi 3, 4, 5.

Oggetto della disposizione:

Istituzione fondo per esigenze correnti di funzionamento servizi ministero difesa; esigenze infrastrutturali e di investimento per Forze armate; incrementi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni; incremento del fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi.

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE

I	ANNO→	2004	Importo €	271.000.000
---	-------	------	-----------	-------------

CORR.TEMP.

SCHEDA N. 34

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Articolo 1 bis comma 2

Oggetto della disposizione:

Istituzione fondo per esigenze correnti di funzionamento servizi ministero difesa; esigenze infrastrutturali e di investimento per Forze armate; incrementi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni; incremento del fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I ANNO→ 2004 Importo € 479.000.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 35

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 luglio 2004, n. 193

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n.72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n.73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia ed in Croazia.

Articolo 1 comma 3

Oggetto della disposizione:

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n.72.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2004	Importo € 1.550.000
II	ANNO→	2005	Importo € 1.550.000
III	ANNO→	2006	Importo € 1.550.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 36

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 luglio 2004, n. 193

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n.72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n.73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia ed in Croazia.

Articolo 2 comma 2

Oggetto della disposizione:

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n.73.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2004	Importo € 4.650.000
II	ANNO→	2005	Importo € 4.650.000
III	ANNO→	2006	Importo € 4.650.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 37

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 luglio 2004, n. 196

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2004	Importo € 2.500.000
II	ANNO→	2005	Importo € 2.500.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 38

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 luglio 2004, n. 198

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della repubblica italiana ed il consiglio dei ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2004	Importo € 22.795
II	ANNO→	2005	Importo € 22.795
III	ANNO→	2006	Importo € 22.795

Onere a regime: € 22.975 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 39

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 luglio 2004, n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2004	Importo € 6.770
II	ANNO→	2005	Importo € 6.770
III	ANNO→	2006	Importo € 6.770

Onere a regime: € 6.770 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 40

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 3 agosto 2004, n.204

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2004, n.157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

Articolo 3 comma 3

Oggetto della disposizione:

Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoruscita transitoria dell'obiettivo 1

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 226/2001.

I	ANNO→	2004	Importo € 1.500.000
II	ANNO→	2005	Importo € 1.500.000
III	ANNO→	2006	Importo € 1.500.000

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 41

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 3 agosto 2004, n. 206

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi ai Ministeri:

dell'economia e delle finanze quanto a € 4.210.000 per il 2004);

della giustizia quanto a € 4.997.000 (2004), € 506.000 (2005), € 1.430.000 (2006);

degli affari esteri quanto a € 26.450.000 (2004), € 27.000 (2005), € 29.000 (2006);

dell'interno quanto a € 3.401.000 (2004), € 7.456.000 (2005), 9.273.000 (2006);

della difesa quanto a € 1.027.000 (2004), € 682.000 (2005), 2.168.000 (2006);

delle politiche agricole e forestali quanto a € 21.436.000(2004), 3.809.000 (2005);

delle comunicazioni quanto a € 2.579.000 (2004).

I	ANNO→	2004	Importo € 64.100.000
II	ANNO→	2005	Importo € 12.480.000
III	ANNO→	2006	Importo € 12.900.000

Onere a regime: € 12.900.000 a decorrere dal 2006.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 42

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 207

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004 n.160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 13 comma 1

Oggetto della disposizione:

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative delle precedenti spese: art. 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (per € 18.425.066); art. 1, comma 3, del decreto legge n.9/2004 convertito con modificazioni dalla legge n.68/2004 (per € 2.500.000).

I ANNO→ 2004 Importo € 20.925.066

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 43

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 207

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004 n.160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 13 comma 2

Oggetto della disposizione:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 3, comma 8, della legge n.350/2003.

I ANNO→ 2004 Importo € 289.549.823

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 44

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 208

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 10 comma 2

Oggetto della disposizione:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 3, comma 8, della legge n.350/2003.

I ANNO→ 2004 Importo € 415.600

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 45

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 208

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 10 comma 2

Oggetto della disposizione:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

II	ANNO→	2005	Importo € 16.000
III	ANNO→	2006	Importo € 16.400

Onere a regime: € 16.400 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 46

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 luglio 2004, n. 208

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Articolo 12 comma 1

Oggetto della disposizione:

Partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali comprese disposizioni particolari per alcune missioni internazionali e per attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 3, comma 8, della legge n.350/2003.

I ANNO→ 2004 Importo € 319.529.072

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 47

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 luglio 2004, n. 212

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura di oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2004	Importo € 5.930
II	ANNO→	2005	Importo € 5.930
III	ANNO→	2006	Importo € 5.930

Onere a regime: € 5.930 a decorrere dal 2007.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 48

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 20 luglio 2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

Articolo 9 comma 3

Oggetto della disposizione:

Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante nella concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I	ANNO	2004	Importo € 2.924.000
II	ANNO	2005	Importo € 2.924.000
III	ANNO	2006	Importo € 2.924.000

Onere a regime: € 2.924.000 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEMA N. 49

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 luglio 2004, n. 216

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15/05/1997.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

 Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 17.765
II	ANNO	2006	Importo € 17.765

Onere a regime: € 17.765 ad anni alterni a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

SCHEDA N. 50

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 luglio 2004, n. 219

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 11.500
II	ANNO	2005	Importo € 11.500
III	ANNO	2006	Importo € 11.500

Onere a regime: € 11.500 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEDA N. 51

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 luglio 2004, n. 221

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto Bruxelles il 30 novembre 2000.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 68.310
II	ANNO	2005	Importo € 78.250
III	ANNO	2006	Importo € 79.200

Onere a regime: € 79.200 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEDA N. 52

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 agosto 2004, n. 226

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

Articolo 32 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri escluse le disposizioni di cui al Capo VII.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della difesa.

I	ANNO	2005	Importo € 392.999.573
II	ANNO	2006	Importo € 392.999.573

Onere a regime: € 392.999.573 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

SCHEDA N. 53

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 agosto 2004, n. 226

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

Articolo 32 comma 2

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri Capo VII Corpo delle Capitanerie di porto.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I	ANNO	2004	Importo €	169.119
II	ANNO	2005	Importo €	48.287.301
III	ANNO	2006	Importo €	76.476.031

Onere a regime: € 76.476.031 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

